

CAPITOLO 6

La nuova formulazione dell'art. 120 TUB

SOMMARIO: 6.1. La formulazione dell'art. 120 TUB introdotta dalla legge n. 147 del 27 dicembre 2013. – 6.2. Proposte di modifica dell'art. 120 TUB. – 6.3. La formulazione dell'art. 120 TUB introdotta dalla legge n. 49 del 8 aprile 2016 di conversione del Decreto legge n. 18 del 14 febbraio 2016.

6.1. La formulazione dell'art. 120 TUB introdotta dalla legge n. 147 del 27 dicembre 2013

Come è noto il legislatore è intervenuto di recente sulla disciplina della capitalizzazione degli interessi.

Infatti la legge di stabilità 2014 (Legge 27 dicembre 2013, n. 147), pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 27 dicembre 2013 ed entrata in vigore il 1° gennaio 2014, con il comma 629 ha modificato sensibilmente la disciplina dell'anatocismo bancario, introdotto dall'art. 25, co. 2, d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342, a parziale deroga di quanto previsto dall'art. 1283 del codice civile.

La novella ha sostituito la vecchia formulazione dell'art. 120 TUB secondo la quale:

“Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori”.

Con la nuova secondo la quale:

“Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:

- a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
- b) gli interessi periodicamente capitalizzati (contabilizzati) non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale»”.

Il legislatore ha quindi eliminato definitivamente qualsiasi forma di anatocismo bancario.

Infatti, per effetto della novella, gli interessi bancari contabilizzati trimestralmente o annualmente, non confluiscono, come avveniva prima, nella sorte capitale, ma vengono contabilizzati a parte, non dando luogo ad alcuna capitalizzazione.

La contabilizzazione periodica degli interessi deve perciò ora portare alla contabilizzazione di un distinto monte interessi che non si mescola con il capitale.

Quando il correntista effettua una rimessa sul conto, questa andrà a scompularsi prima sul monte interessi e poi sul capitale, salvo che la banca non intenda non avvalersi della facoltà di cui all'art. 1194.

Per la verità la novella legislativa ha suscitato notevoli dubbi interpretativi, in particolare ci si è chiesti se essa sarebbe intervenuta sui rapporti pendenti alla data della sua introduzione e cioè se la previsione dell'art. 120 TUB, nella formulazione in vigore dal 01.01.2014, che non prevede più la possibilità di anatocismo e determina l'applicazione della regola generale dettata dall'art. 1283 cod. civ., riguardasse i soli rapporti sorti successivamente al 31.12.2013, oppure se essa si sarebbe riverberata anche sui contratti conclusi sino al 31.12.2013, che contengono clausole anatocistiche validamente pattuite nel vigore delle precedenti disposizioni.

Al riguardo si presentavano, astrattamente, tre possibili soluzioni:

- 1) La legge nuova non si applica esclusivamente ai rapporti giuridici già esauriti alla data della sua entrata in vigore, ma trova applicazione, non solo nei rapporti giuridici nuovi, sorti dopo la sua entrata in vigore, ma anche a quelli sorti anteriormente ed ancora in vita, facendo venir meno gli effetti già prodottisi secondo la vecchia disciplina abrogata.
- 2) La legge nuova determina la inefficacia sopravvenuta, dal 01.01.2014, delle clausole anatocistiche contenute nei contratti conclusi sino al 31.12.2013, validamente stipulate con riferimento alla normativa vigente alla data della loro stipulazione.
- 3) La legge nuova non travolge gli obblighi sorti in virtù di contratti validamente stipulati prima della sua introduzione, per i quali quindi, fino alla estinzione dei relativi rapporti, si determinerà una ipotesi di ultra-attività della disciplina abrogata.¹

In mancanza della delibera C.I.R.C. prevista dal novellato art. 120 TUB la questione è stata affrontata dalla giurisprudenza di merito che, per la veri-

¹ Sull'argomento si segnala l'interessantissimo articolo di Alfonso Quintarelli dal titolo: "Conto corrente bancario: anatocismo e capitalizzazione; prescrizione; azioni di accertamento e condanna, distribuzione dell'onere probatorio e saldo zero" pubblicato sulla rivista in formato elettronico Il Caso.it in data 5.1.2015.

tà, con decisioni contrastanti, non ha aiutato a risolvere i dubbi interpretativi sollevati dalla dottrina.

In senso favorevole alla tesi della immediata applicabilità, a far data dal 1° gennaio 2014, dell'art. 120, comma 2, del TUB si sono pronunciati il Tribunale di Milano² (Trib. Milano, 25.3.15; 3.4.15; 1.7.15; 29.7.15; 5.8.2015), il Tribunale di Cuneo³ (Trib. Cuneo, 29.6.15) ed il Tribunale di Biella⁴ (Trib. Biella, 7.7.15). In senso contrario, o quantomeno dubbioso, si sono pronunciati il Tribunale di Torino⁵ (Trib. Torino, 12.6.15), il Tri-

² Il Tribunale di Milano con ordinanza del 3 aprile 2015 ha affermato che: “Si tratta, tuttavia, di verificare se tale innovazione legislativa sia effettivamente decorrente dal 1 gennaio 2014 o, viceversa, necessiti per la sua operatività del successivo intervento di normazione tecnica secondaria ad opera del C.I.C.R., in conformità al rimando effettuato nella parte introduttiva della norma. A detta di queste ultime, supportate dal parere espresso dalla stessa Banca d'Italia, il nuovo secondo comma dell'art. 120 TUB rimarrebbe sospensivamente condizionato all'intervento del C.I.C.R., in conformità al rimando effettuato nella parte introduttiva della norma. La tesi non può essere condivisa, se solo si consideri che, una volta riconosciuto come l'articolo in esame vieti in toto l'anatocismo bancario, nessuna specificazione tecnica di carattere secondario potrebbe limitare la portata o disciplinare diversamente la decorrenza del divieto, pena diversamente opinando ammettere che una norma primaria possa in tutto o in parte o anche solo temporaneamente essere derogata da una disposizione secondaria ad essa subordinata. Per ragioni sostanzialmente equivalenti non potrebbe neppure essere condivisa la tesi che vorrebbe rimettere al successivo intervento del C.I.C.R. la stessa interpretazione del nuovo secondo comma dell'art. 120 TUB, in quanto così facendo si vorrebbe attribuire a un organo del potere esecutivo il compito di attribuire significato a un atto legislativo, in palese violazione dei più elementari principi in materia di separazione dei poteri dello Stato.”

³ Il Tribunale di Cuneo con ordinanza del 29 giugno 2015 ha affermato che: “ma è ora rilevante metter conto che la legittimità (prima) e il divieto (poi) dell'anatocismo bancario va risolto (e non potrebbe essere diversamente, ragionando sui principi e sul rango delle fonti) a livello di normazione primaria: art. 1283 cc, art. 120 TUB precedente formulazione e art. 120 TUB attuale. Sotto tale aspetto, dunque, nessun rilievo può assumere l'adozione della norma regolamentare da parte del CICR, che non potrà che essere concretamente determinativa di modalità e criteri sulla produzione di interessi (e non di interessi sugli interessi, come era nella disciplina previgente), posto che se il divieto di anatocismo opera effettivamente, esso è destinato ad operare per effetto della disposizione primaria e non già in dipendenza di una disciplina attuativa demandata ad un organo governativo.”

⁴ Il Tribunale di Biella con ordinanza del 7 luglio 2015 si è espresso “per l'immediata applicazione della norma, senza necessità di ulteriore intervento normativo che si pone “in termini meramente attuativi di secondo grado”, discendendo quindi il divieto direttamente dalla norma primaria.”

⁵ Il Tribunale di Torino, con ordinanza del 12 maggio 2015 ha rigettato il ricorso cautelare proposto da un'Associazione di consumatori teso ad affermare che la modifica dell'art. 120 TUB disposta con la L. 147/2013 avrebbe imposto il divieto immediato dell'anatocismo con conseguente illegittimità con effetto immediato delle prassi bancarie anatocistiche legittimate dalla precedente versione dello stesso art. 120 TUB ritenuto, tra l'altro, “che ad indebolire sino ad elidere la presenza delle giuste ragioni di urgenza contribuisce altresì la stessa condotta della convenuta la quale ha documentato di aver comunicato a tutti i propri correntisti al 31.12.2014 le modifiche apportate all'Art 120 del TUB, riferendo loro altresì di essere in attesa delle delibere del C.I.R.C. sul da farsi, delibera cui comunque si atterrà (osservando

bunale di Parma⁶ (Trib. Parma, 30.7.15) ed il Tribunale di Cosenza⁷ (Trib. Cosenza, 27.5.15).

A giudizio dei più il dubbio interpretativo era stato definitivamente risolto dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 9127 del 6 maggio 2015 la quale avrebbe affermato in modo tassativo la definitiva abolizione dell'anatocismo bancario sia trimestrale, sia annuale.

La sentenza, che è stata accolta con grande soddisfazione e commentata con grande enfasi dalle associazioni dei consumatori ha affermato il seguente principio:

“Risulta invece fondato il motivo laddove censura il mancato accoglimento dell'appello in ordine alla prospettata illegittimità della capitalizzazione annuale degli interessi.

L'illegittimità di tale uso è stata infatti già affermata dalle Sezioni Unite di questa Corte che, dopo avere rilevato che la giurisprudenza ha escluso in relazione alla capitalizzazione trimestrale degli interessi di poter ravvisare un uso normativo atto a giustificarla, ha osservato che era “assolutamente arbitrario trarne la conseguenza che, nel negare l'esistenza di usi normativi di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, quella medesima giurisprudenza avrebbe riconosciuto (implicitamente o esplicitamente) la presenza di usi normativi di capitalizzazione annuale. Prima che difettare di “normatività”, usi siffatti non si rinvenivano nella realtà storica, o almeno non nella realtà storica dell'ultimo cinquantennio anteriore agli interventi normativi della fine degli anni novan-

incidentalmente il giudicante che il C.I.R.C. in ogni caso – ovvero anche in caso di ritenuta abrogazione dal 1 gennaio 2014 della precedente disciplina disciplinante l'anatocismo – è obbligato ad intervenire nella materia giusta la delega contemplata dall'attuale formulazione dell'Art 120 TUB e giusta la presenza di questioni tecniche/operative per le quali è comunque necessaria una sua regolamentazione).

⁶ Il Tribunale di Parma, con ordinanza del 30 luglio 2015 ha definitivamente respinto il ricorso cautelare promosso da un'associazione dei consumatori che invocava l'applicabilità della novella legislativa dell'art. 120 TUB fin dal 1 gennaio 2014 operando una distinzione tra contratti in essere e contratti ancora da concludere: “In questa prospettiva, è da escludere che si dia il periculum lamentato dall'associazione, Sia con riguardo ai contratti in essere, sia con riguardo ai contratti futuri ancora venire. Quanto ai contratti in essere, non vi sono elementi da cui desumere che l'istituto di credito non sia in grado di restituire le somme che l'introduzione della nuova disciplina dovesse dichiarare non dovute... Quanto, invece, alla tutela inibitoria richiesta, in proiezione, sui contratti ancora da concludere,..., la richiesta risulta, ormai, pressoché assorbita dall'iniziativa di Banca d'Italia, che, con la circolare/delibera del 15.7.2015, abbandonando la prudenza che aveva caratterizzato l'intervento delle 17.10.2014 nel rivedere le indicazioni tema di trasparenza ha imposto agli intermediari di eliminare: – ogni riferimento, quale fonte normativa, alla delibera C.I.R.C. Del 9.2.2000; – ogni riferimento a clausole di anatocismo costruite su quella regolamentazione”.

⁷ Il Tribunale di Cosenza, con ordinanza del 27 maggio 2015, ha affermato che: “Non possono essere valorizzate le contestazioni inerenti alla validità della clausola anatocistica, per effetto della disciplina di riforma introdotta con la legge di stabilità 2014, che ha modificato la previsione di cui all'art.120 TUB, considerato che, in difetto della delibera CICR, dubbia appare l'operatività di detta previsione”.

ta del secolo passato: periodo caratterizzato da una diffusa consuetudine (non accompagnata però dalla opinio iuris ac necessitatis) di capitalizzazione trimestrale, ma che non risulta affatto aver conosciuto anche una consuetudine di capitalizzazione annuale degli interessi debitori, né di necessario bilanciamento con quelli creditori”.

Deve pertanto ritenersi che la capitalizzazione annuale degli interessi sia un uso illegittimamente applicato, non rilevando in ogni caso l’arco temporale in relazione al quale viene effettuata la capitalizzazione.”

Per la maggior parte dei commentatori “*il panorama appariva ormai chiaro e finalmente certo dopo oltre un decennio di giurisprudenza altalenante*”⁸: vigente la formulazione dell’art. 120 TUB introdotta dalla legge di stabilità 2014, gli interessi bancari maturavano giornalmente e la banca aveva il diritto di chiederne il pagamento solo una volta che gli stessi fossero divenuti esigibili e cioè solo al momento della chiusura del rapporto, non potendo reputarsi il credito liquido ed esigibile ai sensi dell’art. 1194 c.c. prima di tale momento.

Ma a smentire tutte le certezze è intervenuta una nuova novella normativa.

6.2. Proposte di modifica dell’art. 120 TUB

Che un nuovo intervento del legislatore fosse nell’aria è cosa nota.

Una ulteriore e diversa versione dell’art. 120, comma 2, del TUB era stata introdotta attraverso l’art. 31 del d.l. 24 giugno 2014, n. 91, che però era stato soppresso nel corso dell’esame del decreto al Senato e non era stato riproposto in sede di conversione⁹.

Contestualmente alla mancata conversione dell’art. 31 del d.l. 24 giugno 2014, n. 91, nella seduta di mercoledì 6 agosto 2014, il Governo ha accolto l’Ordine del Giorno 9/02568-AR/013¹⁰, presentato dal deputato Giampaolo

⁸ Avv. Andrea Sganzerla, Il ritorno dell’anatocismo bancario, Dossier Plus 24 Diritto, 6.7.2016.

⁹ La nuova formulazione dell’art. 120, comma 2, del TUB prevedeva che il C.I.C.R. fosse chiamato a stabilire “modalità e criteri per la produzione, con periodicità non inferiore a un anno, di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni disciplinate ai sensi del presente Titolo. Nei contratti regolati in conto corrente o in conto di pagamento è assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nell’addebito e nell’accredito degli interessi, che sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, comunque, al termine del rapporto per cui sono dovuti interessi; per i contratti conclusi nel corso dell’anno il conteggio degli interessi è comunque effettuato il 31 dicembre”.

¹⁰ Testo integrale dell’Ordine del Giorno 9/02568-AR/013 presentato nella seduta della Camera dei Deputati di Mercoledì 6 agosto 2014, seduta n. 280 presentato dal deputato Galli Giampaolo: La Camera, premesso che: – la legge 27 dicembre 2013, n. 147 («Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato – legge di Stabilità 2014») ha

Galli, con il quale si è espressamente “impegnato” ad “adottare iniziative legislative in materia di calcolo degli interessi sugli interessi, in modo tale da allineare l'Italia alle prassi internazionali, correggere le incertezze operative e i vuoti di disciplina dovuti alla vigente normativa e aumentare la trasparenza dei tassi per i clienti, prevedendo che la produzione degli interessi sugli interessi nelle operazioni in conto corrente o in conto di pagamento (nei limitati casi ammessi dal CICR) non possa avvenire con periodicità inferiore all'anno”. L'ordine del giorno muoveva proprio dalla considerazione che “il comma 2 dell'articolo 120 del TUB così come novellato (nel 2013) risulta però di difficile interpretazione e inoltre non prevede una propria disposizione di entrata in vigore, né una specifica disciplina transitoria”.

modificato la normativa in materia di decorrenza delle valute e calcolo degli interessi, sostituendo il comma 2 dell'articolo 120 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (TUB); la disposizione, nella formulazione vigente sino al 31 dicembre 2013, demandava al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) di regolare «modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria». Il CICR, in attuazione di questa norma, aveva provveduto a disciplinare la materia stabilendo, con una delibera del febbraio del 2000, che nelle operazioni in conto corrente dovesse essere assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità del conteggio degli interessi sia debitori sia creditori e che in talune ipotesi fosse ammessa la produzione di interessi da parte di interessi già maturati, in deroga a quanto previsto in linea generale dal Codice Civile; – la modifica di cui alla legge di Stabilità 2014 ha richiesto al CICR di prevedere che «gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale»; il comma 2 dell'articolo 120 del TUB così come novellato risulta però di difficile interpretazione e inoltre non prevede una propria disposizione di entrata in vigore, né una specifica disciplina transitoria. Le criticità sulla concreta applicabilità della capitalizzazione degli interessi, dovute al tenore letterale del citato comma, hanno infatti impedito al CICR di emanare la delibera prevista dalla stessa norma; – nel tentativo di risolvere tali problemi interpretativi, l'articolo 31 del decreto trasmesso al Senato agiva nuovamente sul comma 2 dell'articolo 120 del TUB, prevedendo che il CICR stabilisse modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle attività svolte nel territorio della Repubblica dalle banche e dagli intermediari finanziari. L'articolo 31, a tutela della figura del debitore vietava la capitalizzazione infrannuale degli interessi, ma consentiva quella annuale, correggendo così le distorsioni che si riscontrano in un mercato del credito in cui non è lecito il calcolo dell'interesse composto; confermava poi la stessa periodicità di calcolo degli interessi sia nel caso di addebito sia nel caso di accredito, indicando che il conteggio dovesse avvenire a fine anno e confermava che fino all'entrata in vigore della nuova delibera del CICR rimanesse valida la precedente delibera del 2000. L'articolo 31 conferiva coerenza ad una disciplina non chiara, che alimentava incertezza e conseguenti distorsioni nei rapporti di debito e credito, e allineava la normativa alle regole che disciplinano la materia nei principali paesi europei. L'articolo in questione è stato però soppresso nel corso dell'esame al Senato, impegna: – il Governo a valutare l'opportunità di adottare iniziative legislative in materia di calcolo degli interessi sugli interessi, in modo tale da allineare l'Italia alle prassi internazionali, correggere le incertezze operative e i vuoti di disciplina dovuti alla vigente normativa e aumentare la trasparenza dei tassi per i clienti, prevedendo che la produzione degli interessi sugli interessi nelle operazioni in conto corrente o in conto di pagamento (nei limitati casi ammessi dal CICR) non possa avvenire con periodicità inferiore all'anno.

D’iniziativa dei senatori Vacciano ed altri è stato così presentato al Senato il disegno di legge del 6 marzo 2015, n. 1849 che prevedeva le seguenti disposizioni:

“Art. 1. (Disposizioni generali)

1. Il comma 2 dell’articolo 120 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, di seguito denominato «testo unico bancario», è sostituito dal seguente:

«2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi, con periodicità non inferiore ad un anno, nelle operazioni disciplinate ai sensi del presente titolo, prevedendo in ogni caso che:

a) nei contratti regolati in conto corrente o in conto di pagamento sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nell’addebito e nell’accredito degli interessi;

b) gli interessi periodicamente contabilizzati non possano produrre interessi ulteriori e nelle successive operazioni di contabilizzazione siano calcolati esclusivamente sulla sorte capitale».

Art. 2. (Norme transitorie)

1. Fino alla data di entrata in vigore della delibera del CICR prevista dal comma 2 dell’articolo 120 del testo unico bancario, come sostituito dall’articolo 1 della presente legge, continua ad applicarsi la delibera CICR del 9 febbraio 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 22 febbraio 2000, recante «Modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi scaduti nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria e finanziaria».

Art. 3. (Adeguamento dei contratti)

1. I contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono adeguati ai sensi dell’articolo 118 del testo unico bancario entro sei mesi dalla medesima data, con l’introduzione di clausole conformi alla periodicità prevista dal comma 2 dell’articolo 120 del testo unico bancario, come sostituito dall’articolo 1 della presente legge”.

Nella relazione illustrativa si spiegava che la presentazione del disegno di legge era motivata dalla necessità di contrastare in maniera definitiva il fenomeno dell’anatocismo bancario, generato dalla capitalizzazione degli interessi, sia passivi che attivi, relativi ai conti correnti e ai conti in pagamento.

Le recenti modifiche legislative di fatto avevano determinato il disallineamento tra la normativa primaria e quella secondaria, circostanza che non consentivano di determinare in maniera diretta e incontrovertibile se, a tutt’oggi, l’anatocismo debba ritenersi ancora ammesso.

A giudizio del relatore era dunque compito del legislatore di sgombrare il campo da qualsiasi ambiguità, chiudendo in maniera definitiva la «questione

anatocismo», anche in considerazione del fatto che negli anni si era assistito ad una grande produzione giudiziale riguardo l'erronea applicazione della capitalizzazione degli interessi, favorita dall'ambiguità interpretativa della legislazione in materia che aveva portato le Sezioni unite della Cassazione civile, con la ben nota sentenza n. 24418 del 2 dicembre 2010, ad esprimersi in questi termini:

«Prima che difettare di «normatività», usi siffatti non si rinvencono nella realtà storica, o almeno non nella realtà storica dell'ultimo cinquantennio anteriore agli interventi normativi della fine degli anni novanta del secolo passato: periodo caratterizzato da una diffusa consuetudine (non accompagnata però dalla opinio iuris ac necessitatis) di capitalizzazione trimestrale, ma che non risulta affatto aver conosciuto anche una consuetudine di capitalizzazione annuale degli interessi debitori, né di necessario bilanciamento con quelli creditori».

L'articolato del disegno di legge, dunque, a giudizio del relatore era molto semplice anche perché non avrebbe stravolto l'attribuzione delle competenze per quanto concerne modalità e criteri che regolano la produzione di interessi nell'ambito bancario.

In sintesi con l'articolo 1, si specificava l'arco temporale in cui si sarebbe attuata la medesima periodicità nell'addebito e nell'accredito degli interessi e si introduceva il concetto di «contabilizzazione» dell'interesse che sostituisce quello di «capitalizzazione», dissipando qualsiasi dubbio interpretativo riguardo l'applicazione di interessi su interessi (ora esplicitamente esclusa), creato dalla precedente formulazione della norma.

Con l'articolo 2, in attesa della delibera del CICR, postulata dall'articolo 120, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, si prevedeva l'applicazione della più recente delibera del CICR del 9 febbraio 2000, recante «Modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi scaduti nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria e finanziaria» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 22 febbraio 2000.

Infine con l'articolo 3 si prevedeva che l'adeguamento dei contratti esistenti sarebbe avvenuta in un arco temporale di sei mesi, senza contemplare alcuna retroattività nell'applicazione della norma.

Inoltre, nel mese di luglio 2015, la Banca d'Italia, a seguito di pubblica consultazione, ha pubblicato le nuove disposizioni di vigilanza in tema di «trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari – correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti», aggiornando le disposizioni in tema di trasparenza adottate nel 2009.

Per ciò che è rilevante in questa sede, si evidenzia che la Banca d'Italia ha «eliminato» dal testo delle disposizioni di vigilanza in materia di trasparenza:

- 1) il riferimento, tra le “fonti normative”, alla Delibera del CICR del 9 febbraio 2000 recante “modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi scaduti nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria e finanziaria”;
- 2) il riferimento, prima riportato nei fogli informativi, in base al quale le banche erano tenute in relazione ad operazioni di raccolta o di finanziamento che “preveda la capitalizzazione infrannuale degli interessi” ad indicare “il valore del tasso, rapportato su base annua, (...) indicato tenendo conto degli effetti della capitalizzazione”;
- 3) il riferimento, prima riportato nel prototipo di foglio informativo del conto corrente offerto ai consumatori, alla “capitalizzazione” degli interessi, ove prima era richiesta di indicarne la “periodicità”.

6.3. La formulazione dell'art. 120 TUB introdotta dalla Legge n. 49 del 8 aprile 2016 di conversione del Decreto legge n. 18 del 14 febbraio 2016

Come si è detto la novella era nell’aria.

Essa è stata introdotta con l’art 17 bis della Legge n. 49 del 8 aprile 2016 di conversione del Decreto legge n. 18 del 14 febbraio 2016 recante «Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio».

Si trascrive di seguito il citato art. 17 bis:

Modifiche all’articolo 120 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, relativo alla decorrenza delle valute e al calcolo degli interessi:

1. Al comma 2 dell’articolo 120 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

- «a) nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, comunque non inferiore ad un anno; gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti;
- b) gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale; per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido: 1) gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1° marzo dell’anno successivo a quello in cui sono maturati; nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili; 2) il cliente può autorizzare, anche preventi-

vamente, l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili; in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale; l'autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l'addebito abbia avuto luogo» (cfr. la tabella seguente).

Per una lettura sinottica delle tre versioni della norma succedutesi nel tempo si propone la seguente tabella:

ART. 120 COMMA 2 D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385		
Testo storico	Modifica introdotta dall'art. 1, comma 629, L. 27 dicembre 2013, n. 147	Modifica introdotta dall'art. 17 bis della L. 8 aprile 2016, n. 49 di conversione del D.L. 14 febbraio 2016 n. 18
<p>2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori.</p>	<p>2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:</p> <p>a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;</p> <p>b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale.</p>	<p>2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, comunque non inferiore ad un anno; gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti;</p> <p>b) gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale; per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido: 1) gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati; nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili; 2) il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili; in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale; l'autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l'addebito abbia avuto luogo.</p>